



COMUNE DI TITO
Prov. di Potenza

REGOLAMENTO DELL'ALBO COMUNALE
DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 30/09/2014

CAPO I**FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE****Art. 1 – Finalità**

Il Comune di Tito (PZ), intende promuovere il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini civili, sociali, culturali, educativi, sportivi, ricreativi, del tempo libero, valorizzazione turistica del territorio e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale.

Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo Statuto Comunale.

Art. 2 – Istituzione dell'Albo

E' istituito, pertanto, l'Albo delle Associazioni e del volontariato (nel prosieguo chiamato "Albo"), che perseguono una o più finalità, di cui all'art. 1 e che non abbiano scopo di lucro.

L'Albo raccoglie le associazioni che operano negli ambiti di seguito elencati:

- **Cultura e tempo libero**
Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione dell'iniziativa culturale, la divulgazione delle arti e della cultura, la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni, la promozione di attività ludiche e ricreative in genere.
- **Sport**
Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione della pratica sportiva e motoria.
- **Attività socio assistenziale e sanitaria**
Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività che attengono alla tutela del diritto alla salute, alla promozione della persona, il sostegno a situazioni di disagio e di qualsiasi tipo di emarginazione.
- **Politiche giovanili**
Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione delle iniziative atte a coinvolgere il mondo giovanile nelle diverse realtà locali.
- **Tutela dell'ambiente**
Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e del territorio.
- **Progettazione euro-comunitaria**
Accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione e la realizzazione di progetti promossi dalla comunità europea.

Art. 3 – Requisiti e modalità di iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni regolarmente costituite e operanti sul territorio, che hanno sede nel Comune di Tito.

Possono altresì essere iscritti all'Albo i soggetti associativi a carattere nazionale, regionale e provinciale qualora svolgano attività costante e riconosciuta in ambito sul territorio comunale.

Nell'atto costitutivo e nello statuto dell'associazione, oltre a quanto disposto dal codice civile, devono essere espressamente previsti:

- a) l'assenza di scopo di lucro;
- b) l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- c) I criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

La domanda di iscrizione, deve essere presentata unitamente alla seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo;
- copia dello statuto;
- elenco cariche del consiglio direttivo;
- copia del libro soci;
- copia ultimo bilancio approvato o rendicontazione entrate/uscite;
- relazione sull'attività svolta (non richiesta per le associazioni di neo costituzione);
- copia documento d'identità del Presidente;

- copia dell'atto di affiliazione a Federazioni e/o Enti riconosciuti dal CONI (per le associazioni sportive).

L'iscrizione avviene con determinazione del Responsabile del Servizio previa verifica dei necessari presupposti.

ART. 4 – Aggiornamento e cancellazione dall'Albo

Ogni modifica all'Atto costitutivo e allo Statuto delle associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicata al Responsabile del Servizio del Comune di Tito entro tre mesi dall'avvenuta variazione.

Entro il 30 giugno di ogni anno le Associazioni devono presentare copia del bilancio approvato o rendicontazione entrate/uscite, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, elenco cariche del consiglio direttivo e indicazione del numero e dei nominativi degli iscritti

La cancellazione dall'Albo delle associazioni avviene nei seguenti casi:

- a) su richiesta dell'Associazione;
- b) mancato adempimento di quanto previsto ai commi precedenti;
- c) quando l'Associazione attui iniziative che vadano a ledere l'immagine del Comune;
- d) quando venga a mancare anche uno solo dei requisiti indicati nello statuto.

La cancellazione è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio incaricato dal Sindaco e limitatamente al punto c) su proposta della Giunta Comunale;

Art. 5 – Pubblicità

Il Comune cura la pubblicazione dell'elenco delle Associazioni iscritte all'Albo ed i relativi aggiornamenti mediante l'inserimento dei dati nel sito internet del Comune.

CAPO II DIRITTI ED OBBLIGHI

Art. 6 – Diritti

Alle associazioni iscritte all'Albo sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge 266/1991 (legge quadro sul volontariato), dallo Statuto, dai vigenti regolamenti comunali e dal presente regolamento.

L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per:

- utilizzare i locali comunali come sede per lo svolgimento delle proprie attività, nel limite delle disponibilità;
- utilizzare materiali ed attrezzature comunali, a titolo gratuito o con tariffe agevolate, nel limite delle disponibilità;
- inserire la pubblicità dei propri eventi nel sito internet del Comune.

Art. 7 – Obblighi

Le Associazioni iscritte all'Albo sono tenute ad assicurare ogni forma di collaborazione con altre associazioni, con l'Amministrazione comunale e con le altre realtà sociali, specialmente nelle occasioni di particolare rilievo per la comunità locale.

Le Associazioni iscritte all'Albo assicurano all'Amministrazione comunale la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti trasmessi al Comune di Tito, secondo le modalità disciplinate dalla Legge 07.08.1990, n. 241 e successive modificazioni.

CAPO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 8 – Responsabilità

Le responsabilità inerenti e conseguenti alle attività ed alle iniziative proposte o ammesse di cui all'art. 2 sono esclusivamente in capo ai soggetti che le organizzano.

E' fatto carico ai soggetti organizzatori delle attività e delle iniziative di acquisire le autorizzazioni ed i permessi di legge.

Con l'iscrizione all'Albo il presidente autorizza il Comune per sé, per gli aderenti all'associazione e per i destinatari dell'attività, al trattamento dei dati personali e sensibili in conformità con il codice per la protezione dei dati personali approvato con il Dec. Leg.vo n. 196/2003.

Art. 9 – Norma transitoria

Per il primo anno di attuazione del presente Regolamento la domanda deve essere presentata entro il mese di ottobre e comporta l'iscrizione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Art. 10 – Norma di rinvio

Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali.

Art. 11 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla sua approvazione.